

Raccomandazione 102

RACCOMANDAZIONE SUI SERVIZI SOCIALI PER I LAVORATORI, 1956¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1956, nella sua trentanovesima sessione ;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai servizi sociali per i lavoratori, questione che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione ;

Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione,

adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentocinquantasei, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sui servizi sociali, 1956.

Considerato che è opportuno definire alcuni principi e stabilire alcune norme per quanto riguarda i servizi sociali che si riferiscono :

- a) all'alimentazione nell'impresa o in prossimità di essa ;
- b) ai luoghi ed ai mezzi di riposo nell'impresa o in prossimità di essa, ed ai mezzi di ricreazione, eccezion fatta dell'utilizzazione delle ferie pagate ;
- c) ai mezzi di trasporto da e per il luogo di lavoro quando i servizi ordinari di trasporto pubblico sono insufficienti o di difficile utilizzazione,

La Conferenza raccomanda che le seguenti disposizioni siano applicate, quanto più fedelmente e rapidamente le condizioni nazionali lo permettano, sia dall'iniziativa privata, sia ad opera dei poteri pubblici, o in qualsiasi altro modo adatto, e che gli Stati membri presentino all'Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente a quanto deciderà il Consiglio di amministrazione, dei rapporti che illustrino le misure prese per mettere in atto tali disposizioni.

I - SFERA DI APPLICAZIONE

1. La presente raccomandazione riguarda i lavoratori manuali e non manuali impiegati nelle imprese pubbliche o private, con la sola esclusione dei lavoratori dell'agricoltura e dei trasporti marittimi.

2. In tutti i casi in cui non appaia certo che la presente raccomandazione si debba applicare ad una determinata impresa, la questione dovrebbe essere decisa sia dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, sia in base alla legislazione ed agli usi del paese.

II - METODI DI APPLICAZIONE

3. Tenendo conto della diversità dei servizi sociali e delle usanze nazionali a tale riguardo, i servizi specificati nella presente raccomandazione potrebbero essere istituiti con l'intervento dei poteri pubblici o dell'iniziativa privata :

- a) sia per via legislativa ;
- b) sia in qualsiasi altro modo approvato dall'autorità competente previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori ;
- c) sia a mezzo di contratti collettivi o in conformità ad ogni altro accordo intervenuto tra i datori di lavoro ed i lavoratori interessati.

¹ Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), *Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968* [a cura della SIOI], Padova, 1969.

III - ALIMENTAZIONE

A) Mense

4. Dovrebbero essere istituite mense che servano pasti soddisfacenti funzionanti nell'interno delle imprese o in prossimità di queste, laddove esse appaiano necessarie, tenendo conto del numero dei lavoratori impiegati nell'impresa, della richiesta di cui fanno oggetto e della loro possibile utilizzazione, della mancanza di altri servizi che possano fornire pasti e di ogni altra circostanza particolare.

5. Se l'istituzione delle mense è prevista dalla legislazione nazionale, l'autorità competente dovrebbe avere il potere di esigere la creazione ed il funzionamento di mense nell'interno od in prossimità delle imprese che occupano più di un determinato numero minimo di lavoratori, o quando qualsiasi altra ragione stabilita dall'autorità competente renda tale misura opportuna.

6. Se l'istituzione delle mense è di competenza delle commissioni interne create in virtù della legislazione, dette commissioni dovrebbero organizzare delle mense nelle imprese in cui la loro istituzione ed il loro funzionamento si rivelino opportuni.

7. Se le mense sono create in virtù di contratti collettivi o in qualsiasi altro modo, eccettuati i casi previsti ai paragrafi 5 e 6, queste dovrebbero venire istituite in quelle imprese in cui, di comune accordo tra i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, la creazione ed il funzionamento di mense sembrano opportuni.

8. L'autorità competente od ogni altro organo appropriato dovrebbe prendere le disposizioni necessarie per dare alle imprese informazioni, pareri, e consigli sulle questioni tecniche che potrebbero nascere dalla creazione e dal funzionamento delle mense.

9. (1) Laddove non esistono pubblicazioni adeguate, l'autorità competente od ogni altro organismo appropriato dovrebbe elaborare e pubblicare una documentazione che contenga delle informazioni, dei suggerimenti e dei consigli dettagliati adatti alle condizioni particolari del paese interessato, sui metodi di organizzazione e di funzionamento delle mense.

(2) Tale documentazione dovrebbe contenere suggerimenti su :

1. l'ubicazione delle mense rispetto ai vari edifici o servizi delle imprese interessate ;
 - a) la creazione di mense comuni a più imprese nei casi in cui ciò sia opportuno ;
 - b) la sistemazione interna delle mense con norme dettagliate circa la superficie, l'illuminazione, il riscaldamento, la temperatura e l'aerazione dei locali ;
 - c) la disposizione dei locali delle mense : sale, locali di servizio, cucina, office, dispensa, ufficio di amministrazione, e spogliatoi e lavabi per il personale addetto alla mensa ;
 - d) l'attrezzatura, l'arredamento e la decorazione delle mense : installazioni per la preparazione e la cottura dei cibi e per la rigovernatura delle stoviglie, impianti frigoriferi, dispense, natura del combustibile usato per la cottura, tipo delle tavole e delle sedie per le sale, indicazioni generali per la verniciatura e la decorazione ;
 - e) la natura dei pasti da servire : liste uniformi, eventualmente con pietanze a scelta, pasti con piatti a scelta, pasti dietetici su parere medico, pasti speciali per professioni insalubri, e, per gli operai che lavorano a squadre, colazioni, pranzi o altri pasti ;
 - f) le norme di alimentazione : proprietà nutritiva degli alimenti, composizione delle liste ed equilibrio dei regimi alimentari ;
 - g) il tipo di servizio praticato nella mensa : servizio a uno sportello o a un banco, servizio di « caffetteria » e servizio a tavola, personale necessario per ogni tipo di servizio ;
 - h) le norme di igiene da osservarsi in cucina e nelle sale ;

- i) le questioni finanziarie : versamento di un fondo iniziale per la costruzione, l'attrezzatura e l'arredamento, spese generali e spese correnti di manutenzione, costo delle derrate alimentari e del personale, tenuta dei libri, tariffe dei pasti.

B) *Bar e servizi ambulanti*

10. (1) Nelle imprese dove non sia possibile installare delle mense che forniscano pasti adatti e nelle altre imprese dove già esistono tali mense, dovrebbero funzionare dei bar o dei servizi ambulanti, se necessario e possibile, per i lavoratori che desiderino comprare dei pasti in cestini o delle merende nonché tè, caffè, latte o altre bevande. Tuttavia, i servizi ambulanti non dovrebbero circolare nei luoghi di lavoro dove i processi di fabbricazione di natura nociva o pericolosa rendono sconsigliabile che i lavoratori consumino i loro pasti e le loro bevande in tali luoghi.

(2) Alcuni di tali servizi dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori non soltanto all'ora di colazione e, per i lavoratori che lavorano in squadre, durante le pause, ma anche durante i periodi di riposo e le interruzioni autorizzate.

C) *Refettori e altri locali appropriati*

11. (1) Nelle imprese in cui non è possibile installare delle mense che forniscano pasti appropriati e all'occorrenza anche nelle imprese in cui già esistono tali mense, dovrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori, ogni qual volta possibile ed opportuno, dei refettori dove essi possano preparare o riscaldare e consumare i cibi che hanno portato da casa.

(2) Le installazioni dovrebbero comprendere almeno :

- a) un locale con un regolatore di temperatura adatto al clima, per diminuire gli inconvenienti derivanti dal freddo o dal caldo ;
- b) un'aerazione e un'illuminazione adeguate ;
- c) tavole e sedili adatti in numero sufficiente ;
- d) mezzi adatti per riscaldare gli alimenti e le bevande ;
- e) acqua potabile, sana, in quantità sufficiente.

D) *Mense mobili*

12. Nelle imprese in cui i lavoratori sono occupati in luoghi di lavoro dispersi su vaste superfici, converrebbe, ogni qual volta possibile e necessario e quando non esistano altri servizi soddisfacenti, organizzare mense mobili che vendano pasti adatti ai lavoratori.

E) *Altri servizi*

13. Misure speciali dovrebbero essere prese per fornire ai lavoratori a squadre servizi che permettano loro di prendere alle ore adatte pasti e bibite.

14. Nelle località in cui non esistano servizi sufficienti per l'acquisto di derrate alimentari, di bibite e di pasti appropriati, dovrebbero essere prese delle misure perché tali servizi siano messi a disposizione dei lavoratori.

F) *Utilizzazioni dei servizi*

15. I lavoratori non dovrebbero, in ogni caso, essere obbligati ad utilizzare i servizi di alimentazione, salvo che eccezionalmente per ragioni di salute, in casi previsti dalla legislazione nazionale.

IV - MEZZI DI RIPOSO

A) *Sedili*

16. (1) Nelle imprese in cui i lavoratori hanno, nel corso del loro lavoro, l'occasione di sedere ogni tanto, senza che ciò vada a detrimento del lavoro, dovrebbero essere messi a loro disposizione dei sedili, specialmente quando si tratta di donne o di giovani lavoratori.

(2) In tali casi, i sedili dovrebbero essere in numero sufficiente e vicini al posto di lavoro degli interessati.

17. (1) Nelle imprese in cui il lavoro può in gran parte essere svolto senza inconvenienti da persone sedute, dovrebbero esservi dei sedili a disposizione dei lavoratori interessati.

(2) I sedili forniti dovrebbero essere di forma, modello e dimensioni comode per il lavoratore e adatti al lavoro ; se necessario, dovrebbero essere previsti degli sgabelli posa-piedi.

18. Le autorità competenti di ogni paese — che la legislazione nazionale preveda o no l'utilizzazione di sedili — dovrebbero autorizzare i funzionari del servizio governativo competente a dare informazioni, pareri e consigli sulle questioni tecniche circa l'installazione e la manutenzione di sedili adeguati, in particolare quando questi sono forniti a lavoratori occupati in attività che possono, in gran parte, essere svolte da persone sedute, senza inconvenienti.

B) *Sale di riposo*

19 (1) Nelle imprese in cui non esistono altre comodità per i lavoratori che hanno bisogno di un riposto momentaneo durante le ore di lavoro, dovrebbe essere installata in luogo opportuno una sala di riposo, tenendo conto della natura del lavoro e di tutte le altre condizioni e circostanze relative. In particolare, dovrebbero essere installate sale di riposo per rispondere ai bisogni delle lavoratrici, dei lavoratori adibiti a lavori particolarmente gravosi o a lavori speciali che obbligano il lavoratore a riposare ogni tanto durante le ore di lavoro, ed infine, dei lavoratori a squadre durante le pause.

(2) La legislazione nazionale dovrebbe, quando opportuno, conferire alla autorità competente il potere di esigere l'installazione di sale di riposo in alcune imprese o gruppi di imprese in cui la predetta autorità competente giudichi conveniente tale installazione date le condizioni e le circostanze del lavoro.

20. Le installazioni previste dovrebbero comprendere almeno :

- a) un locale in cui la temperatura possa essere regolata con mezzi appropriati per diminuire gli inconvenienti derivanti dal freddo e dal caldo ;
 - b) un'aerazione e un'illuminazione adeguata ;
- sedili adatti in numero sufficiente.

V - MEZZI DI RICREAZIONE

21. (1) Adeguate misure dovrebbero essere prese per incoraggiare l'organizzazione, nell'interno o in prossimità dell'impresa, di mezzi di ricreazione destinati ai lavoratori che vi sono occupati, nei casi in cui mezzi di tal genere non siano loro offerti da istituzioni speciali o dalla collettività e quando i rappresentanti dei lavoratori segnalino l'effettiva necessità di tali mezzi.

(2) Quando si rivelino necessarie, tali misure dovrebbero essere prese, sia dalle commissioni interne o altri organismi creati in virtù della legislazione nazionale, se tale questione è di loro competenza, sia per iniziativa dei datori di lavoro o dei lavoratori interessati, previa consultazione reciproca. Tali misure dovrebbero, di preferenza, essere prese in modo da stimolare ed appoggiare l'azione delle autorità pubbliche, perché la collettività possa far fronte alla richiesta. di mezzi di ricreazione.

22. Quali che siano i metodi adottati per l'organizzazione dei mezzi di ricreazione, i lavoratori non dovrebbero in alcun caso essere costretti ad utilizzare uno qualunque di tali mezzi.

VI - GESTIONE DEI SERVIZI DI ALIMENTAZIONE E DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE

23. Se i servizi di mensa e le installazioni ricreative messi a disposizione dei lavoratori possono essere gestiti in diversi modi, secondo gli usi del paese e della località in cui si trovano, o conformemente agli accordi che conferiscono a organismi speciali l'organizzazione generale dei servizi sociali, tuttavia i metodi di gestione qui di seguito indicati sono tra quelli che le autorità competenti, i datori di lavoro ed i lavoratori dovrebbero prendere in considerazione :

- a) per quanto concerne i servizi di alimentazione :
 - i) nei paesi in cui l'organizzazione dei servizi di alimentazione dipende dalle commissioni interne, create in virtù della legislazione nazionale, la gestione di detti servizi dovrebbe essere assicurata dalle commissioni interne o da sottocomitati da queste costituiti ;
 - ii) negli altri paesi, la gestione di tali servizi dovrebbe essere assicurata dalla direzione dell'azienda o da gestori specializzati da questa incaricati, ma dovrebbero essere prese le opportune misure per consultare i lavoratori dell'azienda, tramite — per esempio — un comitato di mensa di cui facciano parte rappresentanti dei lavoratori.
- b) per quanto concerne le attività ricreative :
 - i) nei paesi in cui l'organizzazione delle attività ricreative dipende dalle commissioni interne create in virtù della legislazione nazionale, la gestione dovrebbe esserne curata dalle commissioni stesse o da sotto-comitati da queste costituiti ;
 - ii) negli altri paesi, la gestione delle attività ricreative dovrebbe essere curata o da una commissione centrale per le attività ricreative eletta dai lavoratori dell'azienda, con o senza la partecipazione di uno o più rappresentanti della direzione, oppure da un certo numero di circoli di vario genere costituiti volontariamente da gruppi di lavoratori dell'azienda che si interessano a questa o quella forma di attività ricreativa.

24. Le autorità competenti di ogni paese dovrebbero provvedere alla consultazione delle organizzazioni professionali, sia per le forme di gestione che per il controllo dei servizi istituiti in virtù della legislazione nazionale.

VII - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA E DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE

25. Se i servizi di mensa e le attività ricreative possono essere finanziati in modi diversi secondo la consuetudine del paese o della località in cui hanno luogo, o conformemente agli accordi che conferiscono a organismi speciali l'organizzazione generale dei servizi sociali, tuttavia, i metodi di finanziamento indicati qui di seguito sono tra quelli che le autorità competenti, i datori di lavoro ed i lavoratori dovrebbero prendere in considerazione :

- a) per quanto concerne i servizi di alimentazione :
 - i) il datore di lavoro prende a suo carico la costruzione, l'affitto o, comunque, la fornitura di locali da adibirsi ai servizi di alimentazione, nonché le spese dell'attrezzatura e dell'arredamento necessari, e le spese generali correnti, cioè riscaldamento, luce, pulizia, tasse e imposte, assicurazioni e manutenzione dei locali, dell'attrezzatura e dei mobili ;
 - ii) i lavoratori che utilizzino i servizi in questione pagano i loro pasti e gli altri alimenti ;
 - iii) le spese occorrenti per i salari ed i contributi assicurativi del personale addetto ai servizi di mensa vengono finanziate sia dal datore di lavoro, sia dai lavoratori e, in quest'ultimo caso, attraverso il pagamento dei pasti e degli altri alimenti forniti.

- b) per quanto concerne le attività ricreative :
- i) il datore di lavoro prende a suo carico la costruzione, l'affitto o, comunque, la fornitura di locali destinati a scopi ricreativi, i terreni e le installazioni necessarie per le attività all'aria aperta, le spese per l'attrezzatura permanente e l'arredamento necessario, nonché le spese generali correnti, cioè : riscaldamento. luce, pulizia, tasse e imposte, assicurazione e manutenzione di detti locali, terreni, installazioni, attrezzature e arredamento ;
 - ii) i lavoratori che utilizzano i mezzi di cui sopra finanziano le spese correnti, in particolare quelle necessarie per l'acquisto del materiale ed altri accessori, attraverso il versamento di quote e di diritti di partecipazione ai giochi e con le entrate provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso a gare, o in qualsiasi altro modo.

26. Nei paesi economicamente sotto-sviluppati, in mancanza di altri obblighi di legge concernenti i servizi sociali, questi potrebbero essere finanziati da fondi di benessere sociale alimentati a mezzo di contributi fissati dalle autorità competenti e gestiti da comitati composti di un ugual numero di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.

27. (1) Quando i pasti e le altre derrate alimentari sono messi a disposizione dei lavoratori direttamente dal datore di lavoro, i prezzi relativi dovrebbero essere ragionevoli e fissati senza profitto per il datore di lavoro. Ogni eventuale eccedenza finanziaria risultante dalla vendita dovrebbe essere versata ad un fondo o ad un conto speciale destinato, secondo le circostanze, a compensare le perdite o a migliorare i servizi messi a disposizione dei lavoratori.

(2) Quando i pasti e le altre derrate alimentari sono messi a disposizione dei lavoratori da un gestore o da un concessionario, i prezzi relativi dovrebbero essere ragionevoli e fissati senza beneficio per il datore di lavoro.

(3) Quando i servizi in questione sono istituiti in virtù di contratti collettivi o di particolari accordi d'azienda, il fondo di cui al punto (1) dovrebbe essere amministrato da un organismo paritetico o dai lavoratori.

28. (1) In nessun caso si dovrà chiedere ai lavoratori di partecipare alle spese dei servizi sociali di cui non desiderino usufruire personalmente.

(2) Nei casi in cui i lavoratori sono tenuti a contribuire alle spese dei servizi sociali, non dovrebbero essere autorizzati pagamenti dilazionati o rimandati.

VIII - MEZZI DI TRASPORTO

29. Allorché, secondo le consuetudini nazionali e locali, i lavoratori utilizzano per andare e tornare dal lavoro i propri mezzi di trasporto dovrebbero essere previsti, là dove ciò è necessario e possibile, appositi luoghi di stazionamento e di deposito.

30. Allorché un numero considerevole di lavoratori trova particolare difficoltà nel recarsi al lavoro e tornare a casa per il fatto che i servizi pubblici di trasporto sono insufficienti o che gli orari non corrispondono alle esigenze delle ore di inizio e di uscita, le aziende in cui detti lavoratori sono occupati dovrebbero cercare di ottenere dai servizi locali di trasporto pubblico le modifiche e le migliorie necessarie.

31. Allorché le difficoltà di trasporto incontrate dai lavoratori sono dovute essenzialmente al fatto che in determinate ore i mezzi di trasporto sono sovraccarichi e la circolazione congestionata, e allorché tali difficoltà non possono essere superate in altro modo, l'azienda in cui tali lavoratori sono occupati dovrebbe, d'accordo con i lavoratori interessati, con i servizi di trasporto e le autorità competenti per il traffico stradale e eventualmente, con altre aziende della stessa località, cercare di

spostare o scaglionare le ore di inizio e fine del lavoro per tutta l'azienda o per alcuni dei suoi servizi.

32. Quando sono necessari ai lavoratori mezzi di trasporto sufficienti e facilmente utilizzabili e non possono essere procurati in altro modo, le aziende stesse dovrebbero fornire i mezzi di trasporto.

33. In quei paesi, regioni o industrie in cui i servizi di trasporto pubblico sono insufficienti o di difficile utilizzazione, l'azienda dovrebbe, qualora non fornisca i mezzi di trasporto, pagare ai lavoratori una indennità di trasporto, concordata tra il datore di lavoro ed i lavoratori interessati.

34. Se se ne sente a necessità, le aziende dovrebbero prendere disposizioni affinché appositi mezzi di trasporto, pubblici o no, possano essere messi a disposizione degli operai che lavorano a squadre in quei momenti del giorno o della notte in cui i normali servizi di trasporto pubblico siano insufficienti o inesistenti.

IX - DISPOSIZIONE GENERALE

35. Nel caso di uno Stato federale, l'espressione « legislazione nazionale » che ricorre nella presente raccomandazione include sia la legislazione federale, sia la legislazione degli Stati membri, province, cantoni, secondo il sistema costituzionale proprio a ciascuno Stato membro.